SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 47

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 26 ottobre 1969)

INDICE

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores: Provvedimenti da adottare a favore dei dipendenti degli alberghi residenti in zone turistiche i quali, alla cessazione del lavoro, vengono privati dell'indennità di disoccupazione (2278) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 1362

Atteggiamento della OM-FIAT di Brescia in occasione dello sciopero dei metalmeccanici (2311) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . 1363

ARENA: Concessione dell'autonomia all'istituto tecnico commerciale di Capo d'Orlando (724) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1363

ARGIROFFI: Mancata attuazione della legge n. 132 del 1968 per la riforma degli enti ospedalieri e dell'assistenza ospedaliera (1952) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 1363

BIAGGI: Per l'accesso alle Università italiane degli studenti diplomatisi presso la scuola di Stato tedesca e l'Istituto « Giulia » di Milano (2085) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . 1364

BLOISE: Esclusione degli insegnanti di dattilografia e stenografia in sede di applicazione della legge n. 468 del 1968 (2413) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1365

BONAZZOLA RUHL Valeria: Intervento della polizia presso l'Istituto « Molinari » di Milano (1492) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1366

CASSIANI: Passaggio all'ENI del « Lanificio di Maratea s.p.a. » (1811) (risp. MALFATTI, *Ministro delle partecipazioni statali*) 1367

CELIDONIO: Per l'istituzione del servizio « antibrina » nel comprensorio del Consorzio di bonifica « canale di Forfinio » di Pratola Peligna e per l'approvazione del piano comprensoriale della viabilità interpoderale (2180) (risp. TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*) . . . . . *Pag.* 1367

CHIARIELLO: Riduzione dell'orario di visita nei musei e nelle zone archeologiche di Napoli (1157) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1368

DE MARZI: Impiego dell'acido acetico nella preparazione di carni conservate (1547) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) . 1368

DINDO: Risoluzione n. 409 che reca risposta al 7° rapporto dell'OCDE (2138) (risp. PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1369

DI VITTORIO BERTI Baldina: Situazione di disagio dovuta al rapido incremento della popolazione creatasi a Torino per gli assistiti dell'INAM (2421) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1369

FILETTI: Perchè vengano bloccate le importazioni di arance provenienti da Israele e dai Paesi africani (2108) (risp. MISASI, *Ministro del commercio con l'estero*) . . 1370

IANNELLI, MANCINI, FORMICA: Iniziative diplomatiche del Governo italiano alla vigilia del processo a carico di U. Giovine e M. Panichi (1384) (risp. PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) . . 1371

MURMURA: Sistemi adottati dall'INPS nell'esame delle domande di invalidità (1236) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1372

Ritardo nell'approvazione del piano per l'edilizia scolastica in Calabria (2094) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1373

Per l'istituzione di moderne carrozze-ristorante sui rapidi e direttissimi che vanno da Roma in Calabria e in Sicilia e viceversa (2196) (risp. GASPARI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . . . . . *Pag.* 1373

PERRINO: Perchè venga istituita una seconda corsa giornaliera sull'aerolinea Brindisi-Roma e viceversa (2141) (risp. GASPARI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 1374

PREZIOSI: Rivendicazioni dei capi ufficio provinciali della carriera esecutiva e dei capi ufficio della tabella *L*) dell'Amministrazione delle poste (2240) (risp. VALSECCHI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1374

RENDA: Situazione creatasi a seguito della emanazione del decreto relativo al perimetro della Valle dei Templi di Agrigento (433) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1375

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ANTONICELLI: Mancata erogazione dello straordinario al personale delle Belle arti (2029) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1376

SCIPIONI: Per la istituzione del servizio in teleselezione tra Ascoli Piceno e Roma (2242) (risp. VALSECCHI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1377

SEMA: Provvedimento disciplinare adottato nei confronti di uno studente dal preside dell'Istituto « Stuparich » di Trieste (2349) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1377

TOGNI: In merito al concorso per direttore didattico in prova indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1968 (2093) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1378

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza saciale.* — Per sapere se sia informato:

a) che, in forza di un decreto ministeriale del 30 novembre 1964, i dipendenti dagli alberghi residenti in zone turistiche vengono privati, alla cessazione del lavoro, dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i primi 90 giorni, anche quando possono far valere i previsti requisiti di legge;

b) che ciò discrimina i lavoratori in questione rispetto ad altri i quali, pur lavorando alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro ed essendo in possesso dei medesimi requisiti, godono del beneficio dell'indennità di disoccupazione per il solo fatto di risiedere in zone non definite « turistiche ».

Per sapere, di conseguenza, se non ritenga profondamente ingiusta tale situazione e non intenda quindi intervenire sollecitamente per modificare il citato decreto o per precisarne la corretta interpretazione (se di questo si tratta), in attesa di una revisione organica di tutto il problema dell'assistenza ai lavoratori disoccupati. (int. scr. - 2278)

RISPOSTA. — Si premette che la durata del periodo di disoccupazione non indennizzabile stabilito dall'articolo 76, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dagli articoli 14 e 15 del Regolamento approvato con regio decreto-legge 7 dicembre 1924, n. 2270, è stata limitata per i lavoratori disoccupati dell'industria alberghiera addetti ad aziende con attività stagionale di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1964, al più basso dei periodi accertati e cioè a 90 giorni.

Attualmente questo Ministero sta provvedendo ad un riaccertamento delle industrie in questione al fine di pervenire, ove ne ricorrano i presupposti, alla revisione ed all'aggiornamento della tabella predetta.

Nel corso di tale procedura, necessariamente lunga e laboriosa data la diffusione delle industrie medesime in tutto il territorio nazionale, non si mancherà di considerare anche la particolare situazione della categoria interessata, compatibilmente con le attuali norme legislative e regolamentari, alla cui revisione, peraltro, l'Amministrazione sta dedicando da tempo ogni più attento studio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT - CATTIN

17 ottobre 1969

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, essendo a conoscenza della brutale provocazione orchestrata dalla OM-FIAT di Brescia, in occasione dello sciopero dei metalmeccanici del 19 settembre 1969, e sapendo che il ricatto sul gruppo di lavoratori indotti al crumiraggio ed all'aggressione dei picchetti è stato reso possibile dal modo come era avvenuta la loro assunzione, non ritenga che il tentativo della OM di creare un clima di violenza e di divisione tra i lavoratori (energicamente respinto dai lavoratori stessi con un secondo sciopero il 20 settembre) riveli l'intendimento del padronato di condurre la battaglia contrattuale senza esclusione di colpi e richieda pertanto un pronto intervento da parte del suo Ministero.

Per sapere, altresì, se non intenda promuovere un'inchiesta urgente per accertare le violazioni della legge sul collocamento:

da parte della direzione della OM, che ha disposto il reclutamento diretto dei lavoratori al di fuori degli uffici di collocamento;

da parte dell'intermediario Nava, dipendente della OM, che ha materialmente svolto le operazioni di ingaggio nella provincia di Reggio Calabria, dove si era appositamente recato;

da parte dell'ufficio di collocamento di Brescia, che ha avallato l'operato della OM accettando richieste solo formalmente « numeriche » in quanto accompagnate — tutte — dai libretti di lavoro. (int. scr. - 2311)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione della signoria vostra onorevole, si rinvia a quanto lo scrivente ha dichiarato, nella seduta svoltasi alla Camera dei deputati il 1° ottobre ultimo scorso, in risposta ad analoghe interrogazioni presentate in quella sede.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT - CATTIN

17 ottobre 1969

ARENA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni della mancata concessione dell'autonomia all'Istituto tecnico commerciale di Capo d'Orlando, da anni completo nei suoi corsi e tuttavia funzionante quale sezione staccata dell'Istituto tecnico di Patti. (int. scr. - 724)

RISPOSTA. — Si fa presente che a decorrere dal 1° ottobre 1969 è stata concessa la autonomia alla sezione staccata di istituto tecnico commerciale di Capo d'Orlando.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

21 ottobre 1969

ARGIROFFI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere il motivo per il quale non si è ancora data pratica attuazione al disposto dell'articolo 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per la riforma degli enti ospedalieri e dell'assistenza ospedaliera. In mancanza del decreto del Ministro, previsto dal suddetto articolo 51 e dai seguenti articoli 52 e 53, non è stato ancora adottato alcun provvedimento specifico.

L'interrogante sottolinea:

1) che le case di cura private non hanno provveduto ad alcuno degli ammodernamenti nelle attrezzature tecniche e negli impianti per la riorganizzazione dell'assistenza prevista dalla legge;

2) che il personale sanitario, medico ed ausiliario, in servizio presso le case di cura private è rimasto escluso dalle recenti leggi delegate ospedaliere, continua ad essere privo di qualsiasi tutela giuridica e normativa ed è tuttavia oggetto di gravi forme di sfruttamento;

3) che le nuove costruzioni di case di cura private vengono attuate in dispregio alle indicazioni tecnologiche moderne e funzionali per una responsabile e civile assistenza: prova evidente di ciò è la mancanza pressochè generale di emoteche e di reparti di rianimazione;

4) che, in attesa del decreto del Ministro, i medici provinciali si rifiutano di attende-

re all'obbligo giuridico per loro previsto di intervenire responsabilmente per le necessarie autorizzazioni.

L'interrogante chiede pertanto al Ministro quali misure intenda adottare, e quando, per risolvere i problemi sopra accennati. (int. scr. - 1952)

RISPOSTA. — Nel quadro delle analoghe iniziative promosse dall'apposita Commissione di studio per l'attuazione della legge n. 132 del 12 febbraio 1968, venne costituito un gruppo di lavoro per l'esame approfondito di tutti i problemi inerenti alla normativa, prevista dalla sopracitata legge, per la regolamentazione del settore delle case di cura private (articoli 51, 52, 53).

Prima di procedere alla convocazione del gruppo di cui sopra, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni, Enti, Associazioni e Sindacati interessati, questo Ministero, allo scopo di poter disporre di un valido documento di base per l'impostazione programmatica del lavoro, affidò uno schema di tematica sui punti più essenziali della normativa in questione al preventivo esame e studio dei rappresentanti dell'Associazione dei proprietari e del Sindacato dei medici delle case di cura private, in quanto più direttamente chiamati in causa dalla relativa materia.

A conclusione dei loro lavori, l'Associazione ed il Sindacato di cui sopra, non essendo riusciti a trovare punti di convergenza per la soluzione di taluni problemi riguardanti l'ordinamento e lo stato giuridico del personale, hanno fatto pervenire di recente a questo Ministero distinti e separati elaborati con proposte ed indicazioni, concordati con la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e con l'Associazione nazionale aiuti ed assistenti ospedalieri.

Tali elaborati, insieme con quello trasmesso dalla FIARO, sono attualmente all'esame di questo Ministero, che ha in corso la definitiva elaborazione delle emanande norme previste dall'articolo 51 della legge in questione e sulle quali sarà al più presto debitamente sollecitato il prescritto parere del Consiglio superiore di sanità.

In merito a quanto sopra questo Ministero assicura il più sollecito adempimento.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

15 ottobre 1969

BIAGGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quale ragione i cittadini italiani che conseguono il diploma di maturità dopo tredici anni di studio presso la scuola di Stato tedesca e l'istituto « Giulia » in Via Boscovich in Milano non possono accedere alle università italiane, mentre possono accedere a tutte le università europee, sia nell'ambito del MEC che fuori, ed invece i cittadini non italiani che conseguono detto diploma possono accedere a tutte le università italiane corrispondenti a quelle alle quali potrebbero accedere con lo stesso titolo in Germania.

Tale assurda discriminazione è stata giustificata in sede burocratica con la motivazione che per la Germania non esiste la reciprocità; va però considerato che detta reciprocità non esiste per la semplice ragione che in Germania non esistono scuole italiane dello stesso tipo.

L'interrogante chiede pertanto al Ministro se non intenda sanare una situazione che è lesiva degli interessi di quei cittadini italiani che intendono apprendere la lingua e la cultura di uno degli importanti Paesi della Comunità europea e che mette i cittadini stessi in condizioni di inferiorità rispetto agli stranieri.

Il problema è particolarmente di attualità in un momento in cui si parla di armonizzazione delle legislazioni, anche per quanto riguarda il conseguimento di titoli di studio nell'area della Comunità. (int. scr. - 2085)

RISPOSTA. — Si premette che le vigenti disposizioni del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevedono la possibilità del riconoscimento dei titoli di studio stranieri soltanto per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero (articoli 147, 170 e 332). Ne conse-

gue che i cittadini italiani residenti in Italia non possono ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso scuole straniere operanti in Italia.

Tale divieto trova giustificazione nel principio, tanto generale quanto fondamentale della legislazione dei vari Paesi europei, secondo cui ai cittadini degli Stati deve essere impartita una cultura nazionale nel quadro delle esigenze e degli istituti della legislazione scolastica di ciascun Paese.

Detto principio è stato ribadito, espressamente, dalla « Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi che danno accesso alle Università » del 1° luglio 1953 (ratificata dall'Italia con legge 19 luglio 1956, n. 901), nel senso che ogni Stato membro del Consiglio d'Europa si impegna di accettare per l'ammissione alle proprie Università i diplomi liceali degli ordinamenti scolastici degli altri Stati membri ma non accetta per lo stesso fine detti diplomi qualora essi siano stati conseguiti dai propri cittadini (riserva dell'articolo 1, punto 3).

L'Italia, ad eccezione degli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, particolarmente della Germania, non si avvale di detta riserva, purchè il diploma liceale straniero sia stato conseguito all'estero da giovani italiani residenti all'estero. L'unica eccezione del riconoscimento dei titoli liceali stranieri conseguiti in Italia da cittadini italiani è quella prevista dall'Annesso n. 1 all'Accordo culturale italo-francese (legge 25 aprile 1957, n. 357), per quanto riguarda i diplomi di « baccalauréat » conseguiti presso il Liceo francese « Chateaubriand » di Roma, in corrispondenza del riconoscimento in Francia dei diplomi liceali conseguiti dai francesi presso il Liceo italiano « Leonardo da Vinci » di Parigi.

In occasione delle riunioni della VI sessione della Commissione mista italo-tedesca (Bonn - aprile 1968) da parte tedesca è stato proposto di studiare la modifica dei programmi dei licei tedeschi in Italia, al fine di creare un nuovo tipo di Istituto, che possa soddisfare le esigenze delle norme di legge italiane. Tale proposta, che è già oggetto di studio da parte degli Uffici ministeriali potrà dare soluzione alla questione cui si riferisce l'onorevole interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

21 ottobre 1969

BLOISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che con la legge 2 aprile 1968, n. 468, si è inteso favorire la immissione nei ruoli della scuola media secondaria di professori in possesso di particolari requisiti;

che, in sede di applicazione della legge, il bando del suo Ministero non ha previsto la partecipazione di tutti i professori aventi diritto per tutti gli insegnamenti o gruppi di insegnamento, essendo rimasti esclusi — ad esempio — i professori abilitati in dattilografia ed in stenografia;

che tale esclusione non sembra conforme allo spirito della legge che prevede la formazione di graduatorie ad esaurimento,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni che hanno determinato — in sede applicativa — una interpretazione assai restrittiva della legge e le intenzioni del Ministro per ovviare a tali omissioni. (*Già int. or.* - 931) (int. scr. - 2413)

RISPOSTA. — Si fa presente che le vigenti tabelle organiche degli istituti tecnici commerciali già contemplano la presenza di cattedre di stenografia e dattilografia nei casi consentiti dal numero dei corsi previsti in organico; si precisa infatti che la cattedra di stenografia è costituita su quattro corsi e quella di dattilografia su sei corsi, a norma del decreto interministeriale 14 agosto 1964, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale — parte I — n. 21 del 26 maggio 1966. Non è stato quindi necessario ricorrere all'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, per l'istituzione di tali cattedre.

La stenografia e la dattilografia non sono state, invece, comprese nel decreto ministeriale 15 aprile 1969 applicativo della legge 2 aprile 1968, n. 468, in quanto l'articolo 4

della legge medesima prevede la formazione di una graduatoria nazionale « per ciascuna classe di concorso »; e per le materie sopra indicate non esistono ancora apposite classi di concorso.

Tuttavia, dopo un riesame della questione si è ritenuto di poter integrare il predetto decreto del 15 aprile, mediante un'interpretazione estensiva della citata norma, con l'inclusione della stenografia e della dattilografia tra le discipline per cui dovranno essere costituite le graduatorie previste dalla più volte citata legge n. 468. Tale integrazione è stata disposta con decreto ministeriale 27 giugno 1969, con il quale è stato anche prorogato al 16 settembre 1969 il termine per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti alla immissione in ruolo.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

21 ottobre 1969

BONAZZOLA RUHL Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi sia stato deciso l'intervento della polizia all'istituto tecnico « Molinari » di Milano. Tale intervento, verificatosi a seguito dell'occupazione dell'istituto da parte degli studenti, appare tra l'altro ingiustificato, per essere stato attuato in un momento in cui la libera assemblea degli studenti, dei genitori e dei professori andava individuando piattaforme e iniziative concrete volte a risolvere positivamente la situazione di crisi che dura ormai da troppo tempo nella suddetta scuola, e trova origine soprattutto nella resistenza ad accogliere alcune legittime richieste degli allievi per una democratizzazione della vita interna dell'istituto. (int. scr. - 1492).

RISPOSTA. — Si fa presente che nel tardo pomeriggio del 10 marzo 1969 circa 300 studenti, sui 1.600 iscritti, dell'Istituto tecnico industriale per chimici « E. Molinari » di Milano riunitisi in assemblea nell'interno di detto Istituto, approvavano una mozione, con 185 voti favorevoli, per la occupazione a tempo indeterminato della scuola onde costituire gruppi di studio. La massa degli studenti che pare aveva avallato la richiesta di autorizzazione per una assemblea straordinaria, si era pertanto astenuta dal parteciparvi.

In conformità alle decisioni prese nel corso della riunione, una ventina di alunni rimanevano di notte nell'interno dell'Istituto, mentre di giorno si avvicendavano circa 150 di essi, che al mattino inibivano, tra l'altro, l'ingresso agli insegnanti, al personale non insegnante ed agli studenti contrari all'occupazione, consentendo, invece, la normale attività didattica agli allievi dei corsi serali.

Dall'inizio della occupazione il preside dell'Istituto, professor Vincenzo Ricca, tenendosi in costante contatto col provveditore agli studi di Milano, operava, di persona e mediante l'opera dei docenti, in ogni possibile modo, per convincere gli occupanti a lasciare la scuola. Il provveditore agli studi stesso e il Ministero della pubblica istruzione, orientarono l'azione degli organi responsabili dell'istituto nel senso di evitare un immediato intervento della forza pubblica, nella speranza di una responsabile decisione degli stessi alunni.

Infatti, nella mattinata del 13 dello stesso mese si svolgeva in una sala della « Casa Buoni Fanciulli » della vicina parrocchia una riunione degli insegnanti del predetto Istituto, presieduta dal preside, il quale rivolgeva invito ai convenuti di mantenere sempre contatti con le proprie scolaresche in attesa che la situazione si normalizzasse.

Si fa presente che i promotori dell'occupazione non avanzavano motivi contingenti, riguardanti i rapporti con l'istituto, tali da poter addivenire a concessioni che soddisfacessero gli occupanti. Le medesime richieste erano state presentate in un documento elaborato dall'assemblea studentesca il 25 febbraio corrente anno e su di esse si era pronunciato esaurientemente il Collegio dei professori.

Nel periodo precedente tutte le richieste avanzate dagli studenti, le quali potevano rientrare nei limiti delle vigenti disposizioni, erano già state accolte, con larga visio-

ne del momento e delle esigenze degli alunni e, sempre, nel rispetto della libertà degli insegnanti e degli altri studenti.

Alle ore 21 del 15 successivo, poi, aveva luogo presso l'Istituto « Molinari » un'assemblea indetta dagli stessi occupanti, con la partecipazione di circa 500 persone, tra studenti, alcuni genitori e qualche professore, per l'esame della situazione. Nel corso dell'assemblea non veniva, però, raggiunta alcuna intesa, in quanto parte dei convenuti erano propensi per la ripresa della regolare attività didattica, mentre altri insistevano per la prosecuzione dell'occupazione.

Stando così le cose, poichè l'occupazione si era protratta per tutta la settimana, risultando vano ogni tentativo di far riprendere l'attività scolastica, mentre pervenivano al preside vibrate lagnanze delle famiglie di quella gran parte degli alunni che intendeva presentarsi regolarmente alle lezioni, si è provveduto, in piena intesa tra il preside, il provveditore e il Ministero stesso, perchè, con le maggiori cautele e nell'ora più opportuna, le forze dell'ordine sgombrassero l'Istituto. La forza pubblica è penetrata nell'edificio di sorpresa, alle ore 1,30 del 16 marzo, dopo l'uscita dei partecipanti alla detta riunione. I 30 studenti, che si erano soffermati per continuare l'occupazione, all'ingresso della forza pubblica uscivano spontaneamente senza opporre resistenza. Il giorno 17 marzo l'Istituto rimaneva chiuso per consentire la pulizia dei locali e completare l'opera di ripristino iniziata fin dalle prime ore del 16 stesso mese; il giorno successivo venivano riprese regolarmente le lezioni.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGRRADI

21 ottobre 1969

CASSIANI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il pensiero del Governo sulle richieste avanzate dagli operai dell'azienda « Lanificio di Maratea s.p.a. » a seguito dell'avvenuto passaggio dell'azienda stessa all'ENI. (int. scr. - 1811)

RISPOSTA. — Si risponde, per motivi di prevalente competenza, in luogo dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

Al riguardo si comunica che l'ASAP — Associazione sindacale aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale — negli incontri sindacali del 20 e del 29 maggio 1969 ha fornito garanzie in ordine alla riassunzione del personale occupato presso gli stabilimenti di Maratea e Praia a Mare della Società lanifici di Maratea da parte della società appositamente costituita dall'Ente di Stato per la gestione di detti stabilimenti.

La riassunzione delle suddette maestranze avverrà secondo modalità pratiche che verranno definitivamente concordate in successivi incontri sindacali.

Il Ministro delle partecipazioni statali
MALFATTI

18 ottobre 1969

CELIDONIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato se sia serio che richieste responsabilmente formulate debbano segnare il passo, con evidente pregiudizio delle collettività interessate le cui legittime istanze vanno esaminate con una più incisiva aggressività, applicando l'intelligente tecnica di interventi profilattici per scongiurare l'alea di iniziative postume che spesso comportano, oltre il danno di un evento che doveva e poteva evitarsi, anche quello di soluzioni affrettate, dispersive e, come tali, inefficienti.

Tale doverosa premessa è in relazione:

a) alla richiesta inoltrata da tempo dal Consorzio di bonifica « Canale di Corfinio » di Pratola Peligna, in provincia dell'Aquila, relativa all'istituzione del servizio « antibrina » che interessa il vasto comprensorio della Valle Peligna, con capoluogo Sulmona;

b) alla richiesta inoltrata dallo stesso Consorzio di bonifica per l'attesa approvazio-

ne del piano comprensoriale della viabilità interpoderale predisposto per il comprensorio della Valle Peligna, per una estensione di circa 13.000 ettari, che comprende i comuni di Sulmona, Pratola Peligna, Prezza, Corfinio, Introdacqua, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Pacentro, Vittorito, Roccacasale, Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, e quello di Popoli, in provincia di Pescara. (int. scr. - 2180)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La pratica riguardante un impianto antibrina da realizzare nella Valle Peligna è pervenuta alla Cassa per il Mezzogiorno in data 17 giugno 1969 da parte dell'Ispettorato compartimentale agrario di Pescara cui era pervenuta il 17 febbraio 1969; allo stato, detta pratica è all'esame dei competenti uffici tecnici.

Per quanto riguarda il piano comprensoriale di viabilità interpoderale, trasmesso dal Consorzio di bonifica della Valle Peligna, si fa presente che lo stesso è stato esaminato nella sua impostazione generale; ma, indipendentemente dalla sua approvazione, il Consorzio, o le organizzazioni interessate, secondo la prassi vigente, possono inoltrare, tramite l'Ispettorato compartimentale agrario di Pescara, le richieste di merito incluse nel piano in questione.

In tali casi, l'Istituto anzidetto procede all'esame delle cennate richieste e, ove nulla osti, le sottopone all'approvazione. Al riguardo, si comunica che le pratiche fin qui pervenute risultano definite.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

21 ottobre 1969

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sono stati avvertiti del senso di profondo disagio e giustificato allarme verificatosi negli ambienti turistici, culturali ed economici di Napoli in seguito alla annunciata decisione di ridurre sensibilmente l'orario di visita alle zone archeologiche ed ai Musei di Napoli.

Il provvedimento è tanto più grave quando si pensi alla flessione, già verificatasi, del numero di visitatori rispetto agli anni decorsi.

Si prega pertanto di voler riesaminare in sede competente il provvedimento, onde evitare che un'ulteriore azione si aggiunga ad aggravare il fenomeno di stagnazione della vita economica e commerciale della città. (int. scr. - 1157)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si premette che l'orario stabilito dal Ministero della pubblica istruzione a solo fine normativo per i 200 musei statali aperti al pubblico in luoghi e condizioni diverse, è, come sempre è stato, suscettibile di variazione sulla base delle proposte formulate dai singoli soprintendenti in relazione a particolari esigenze locali.

Si fa presente, comunque, che per il Museo nazionale di Napoli, proprio in considerazione delle esigenze turistiche e culturali locali, come da disposizioni del Ministero della pubblica istruzione, è stato ripristinato il precedente orario di apertura al pubblico dalle ore 9,30 alle ore 16 per i giorni feriali, dalle ore 9 alle 13 per le domeniche e festivi infrasettimanali, orario che non ha subìto mutamenti nel periodo estivo.

Per i recinti archeologici all'aperto, è stato ripristinato l'orario dalle ore 9 ad un'ora antecedente il tramonto, mentre nelle domeniche e giorni festivi la chiusura rimane fissata alle ore 13.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

21 ottobre 1969

DE MARZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se corrisponde a verità che il suo rappresentante al Mercato comune avrebbe ritirato l'opposizione contro lo impiego dell'acido acetico nella preparazione delle carni conservate in seno alla Comunità, con grave danno alle nostre giuste

tesi in difesa della produzione genuina vinicola e con l'esclusivo interesse delle produzioni industriali chimiche, senza vantaggio nè per la salute pubblica nè per gli interessi dei consumatori. (int. scr. - 1547)

RISPOSTA. — La segnalazione circa il manifestato intendimento della delegazione italiana, incaricata di partecipare alle riunioni del Mercato comune, di accettare l'uso dell'acido acetico fra gli additivi consentiti nelle carni preparate è destituita di ogni fondamento. Infatti, dal documento n. 1284 i/68 (Agri 474), che si riferisce alla riunione del 9 luglio 1968 della CEE, risulta chiaramente (pagina 4-*bis* - punto 1) l'atteggiamento della nostra delegazione, inteso ad ottenere l'uso dell'aceto di fermentazione in luogo del citato acido acetico.

Il medesimo atteggiamento è stato, peraltro, sostenuto nella riunione successiva del 28 marzo 1969, da parte del rappresentante di questo Ministero.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

15 ottobre 1969

DINDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere la sua opinione e quella del Governo sulla Risoluzione n. 409, che reca risposta al 7° rapporto dell'OCDE, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di maggio 1969 — su proposta della Commissione delle questioni economiche e di sviluppo (*Doc.* 2559 e 2572) — ed in particolare per sapere se non intenda chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dalla Assemblea e dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 2138)

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Risoluzione n. 409, che reca risposta al settimo rapporto dell'OCSE, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione del maggio 1969 è stata già sottoposta all'attenzione dei Ministeri e degli Enti interessati.

In particolare, sui vari problemi da essa sollevati, questo Ministero, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, ha già da tempo avviato opportune consultazioni per rendere la nostra azione sempre più rispondente alle esigenze di una maggiore cooperazione europea nei settori dello sviluppo sociale, economico, scientifico e tecnologico.

Nel campo dell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo si sta esaminando la possibilità di impostare, compatibilmente con le esigenze di bilancio, una politica di aiuti ai Paesi in via di sviluppo che tenga conto delle raccomandazioni formulate in proposito dal DAC.

In seguito alle intese intervenute in sede CEE ed OCSE si ritiene che, entro il prossimo novembre, potranno essere comunicate all'UNCTAD le liste delle concessioni preferenziali che i paesi industrializzati, fra cui l'Italia, sono disposti ad attribuire ai Paesi in via di sviluppo per favorire l'accesso dei loro prodotti sui propri mercati.

Si assicura inoltre che il rappresentante permanente italiano presso il Consiglio di Europa viene tenuto al corrente degli orientamenti ministeriali sugli argomenti di cui trattasi ed ha ricevuto istruzioni di tenere in sede di Consiglio un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PEDINI

23 ottobre 1969

DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione creatasi a Torino dove, per il rapido incremento della popolazione, gli assistiti dell'INAM debbono necessariamente attendere molti giorni per ottenere un appuntamento per visite specialistiche — tal-

volta urgenti — presso l'ambulatorio dell'Ente.

Per ovviare a questo grave inconveniente, nella prima metà del 1968 si giunse ad un accordo con l'INAM da parte dei sindacati dei medici e della Federazione dell'ordine dei medici per l'istituzione di convenzioni mediche specialistiche esterne agli ambulatori dell'Ente. Le domande sono state chiuse nell'ottobre del 1968 ed il servizio è entrato in funzione con l'inizio del 1969 in molte province italiane, Roma compresa, mentre a Torino, dove per la vasta popolazione lavoratrice immigrata il bisogno è più urgente, solo nel giugno 1969 — cioè con grande ritardo — vennero eseguiti i sopralluoghi agli ambulatori convenzionandi ed a tutt'oggi non sono ancora state date le opportune disposizioni per l'inizio del servizio.

Per sapere, pertanto, quali misure si intendono adottare per eliminare il grave disagio causato da inammissibili ritardi e lungaggini burocratiche. (int. scr. - 2421)

RISPOSTA. — Le carenze sottolineate dalla signoria vostra in ordine all'assistenza sanitaria specialistica dell'INAM di Torino traggono origine dalla penuria di specialisti che si riscontra in quella città, particolarmente nelle branche di oculistica, analisi e radiologia, per le quali più elevato è il numero delle richieste. I relativi servizi risultano insufficienti anche dopo il convenzionamento stipulato dall'INAM con tutti gli ospedali della città.

D'altra parte, in seguito all'accordo del 1968 tra l'Istituto e la Federazione ordine dei medici, quest'ultima ha trasmesso all'INAM solo elenchi di specialisti in odontoiatria, branca per la quale non vi è necessità di ricorrere all'esterno, poichè tutte le prestazioni richieste vengono esaurite in giornata.

Comunque l'Istituto ha comunicato che le visite — effettuate per appuntamento — si esauriscono nel termine massimo di 4 giorni I casi di urgenza, per i quali sono riservati per ogni turno specialistico il 30 per cento dei posti, sono esaminati in giornata.

Lo scrivente, nell'assicurare che seguirà con la dovuta attenzione il problema rappresentato nell'interrogazione, informa la signoria vostra che l'INAM ritiene che possa pervenirsi alla normalizzazione dell'assistenza con l'entrata in funzione del grande poliambulatorio centrale, che sarà dotato dei più moderni sistemi di automazione delle ricerche.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT - CATTIN

17 ottobre 1969

FILETTI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* Ritenuto che l'agrumicoltura in Sicilia costituisce la base preminente del reddito agricolo e dell'occupazione;

ritenuto che da tempo l'economia agrumicola siciliana è colpita da gravissima crisi ed è inadeguatamente tutelata in sede di regolamentazione comunitaria;

ritenuto che nei prossimi giorni il Consiglio dei ministri della CEE si riunirà a Bruxelles al fine di determinare una nuova regolamentazione per i prodotti agrumari ed ortofrutticoli in genere;

ritenuto che detta regolamentazione dovrà servire a garantire, nel settore agrumario, al nostro Paese e particolarmente alla Sicilia, prezzi remunerativi e preferenza comunitaria contro la concorrenza dei Paesi terzi;

ritenuto che — a quanto si apprende dalla stampa — in palese contrasto con quelli che sono i diritti e gli interessi della nostra agrumicoltura, starebbe per concedersi autorizzazione per importare in Italia rilevanti quantitativi di arance (circa quarantamila quintali) da Israele e dai Paesi africani, nell'intento inidoneo di porre precario ed apparente riparo all'attuale fenomeno del carofrutta;

ritenuto che la predetta autorizzazione verrebbe a pregiudicare in misura assai grave i prezzi delle arance siciliane della prossima campagna agrumaria ed a caducare irreparabilmente le legittime richieste formu-

late dall'Italia in ordine alla innegabile preferenza comunitaria dei nostri agrumi;

ritenuto che, per i superiori motivi, si appalesa indispensabile il diniego circa l'importazione in Italia di arance provenienti da Israele o da altri Paesi africani ed appare conferente che nelle riunioni che avranno luogo nei prossimi giorni sia adottata dalla CEE una regolamentazione che soddisfi le effettive esigenze dei produttori agrumicoli italiani,

si chiede di conoscere se i Ministri interrogati non ritengano necessario, ai fini della tutela dei nostri prodotti agrumicoli, negare qualsiasi autorizzazione per importare in Italia arance provenienti da Israele o da altri Paesi africani ed ottenere, in conformità allo spirito del Trattato di Roma, che il Consiglio dei ministri della CEE adotti una nuova regolamentazione che effettivamente assicuri ai nostri prodotti agrumari prezzi remunerativi e preferenza comunitaria contro la concorrenza dei Paesi terzi. (int. scr. - 2108)

RISPOSTA. — Nella sostanza, i punti fondamentali sui quali si articola l'interrogazione in parola sono due:

a) conoscere se non si ritenga necessario, ai fini della difesa dei nostri prodotti agrumicoli:

1) negare qualsiasi autorizzazione ad importare in Italia arance provenienti da Israele e da taluni Paesi africani;

2) ottenere in sede CEE una nuova regolamentazione che assicuri un'adeguata preferenza comunitaria nei confronti della concorrenza dei Paesi terzi;

al riguardo, si precisa:

1) l'importazione di arance dai Paesi cui si applica la Tabella A/Import (Paesi del GATT ed assimilati) non è soggetta ad alcuna autorizzazione ministeriale.

Tuttavia, sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1957, (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958) — che reca norme relative ai controlli fitopatologici sui prodotti vegetali importati, o in transito, nel territorio italiano le importazioni in Italia di agrumi, in genere, sono sospese da tutti i Paesi esteri, con l'unica eccezione per quelle provenienti dalla Tripolitania che, peraltro, sono ammesse per il solo periodo 1° ottobre-31 marzo.

Ciò premesso, non risulta alla scrivente Amministrazione che sia stato, recentemente, adottato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — nella cui competenza ricade la materia — un provvedimento in deroga al citato decreto ministeriale 30 ottobre 1957, per consentire le importazioni di arance nè dai Paesi indicati dalla signoria vostra, nè da alcun'altra provenienza;

2) l'azione che da parte italiana viene svolta a Bruxelles in sede di definizione della nuova regolamentazione ortofrutticola, è volta ad assicurare, fra l'altro, alla nostra produzione del settore, un'adeguata preferenza comunitaria, tale da consentire un più soddisfacente collocamento dei nostri prodotti sui mercati dei Paesi membri della CEE.

A tal fine, la delegazione italiana in seno alla sessione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE del 15 luglio ultimo scorso, ha avanzato taluni suggerimenti per migliorare il meccanismo di difesa comunitario, fin qui risultato insufficiente a frenare la concorrenza dei similari prodotti dei Paesi terzi.

Il Ministro del commercio con l'estero
MISASI

18 ottobre 1969

IANNELLI, MANCINI, FORMICA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se non sia al corrente della nobilissima dichiarazione di fede europea e democratica rilasciata, alla vigilia del loro processo, da Umberto Giovine e Maurizio Panichi, i due coraggiosi giovani che nell'autunno del 1968 dirottarono un aereo ellenico per protestare contro la dittatura dei colonnelli e contro l'inerzia del mondo libero di fronte alla distruzione delle libertà greche.

Gli interroganti chiedono di conoscere con quali precise iniziative diplomatiche il Governo italiano intenda intervenire in favore dei due giovani italiani, che ancora, dopo

molti mesi dal loro gesto coraggioso, languono in una prigione francese in attesa di processo e non hanno nemmeno beneficiato della libertà provvisoria che viene concessa anche per reati ordinari di non lieve entità. (int. scr. - 1384)

RISPOSTA. — L'intervento in favore dei connazionali Giovine e Panichi, svolto dalle nostre Rappresentanze diplomatica e consolare in Parigi, è stato pronto e continuo, pur nell'osservanza del limite intrinseco costituito dalla indipendenza degli organi giurisdizionali di uno Stato straniero.

L'Ambasciata ed il Consolato generale in Parigi sono più volte intervenuti per ottenere per i due connazionali, prima della condanna, l'accoglimento della domanda di libertà provvisoria e, dopo la condanna, un provvedimento di clemenza.

La mancata concessione della condizionale deve attribuirsi in gran parte alle ripercussioni sull'opinione pubblica dei ripetuti reati perpetrati contro aeromobili civili.

Il Ministero degli affari esteri aveva ovviamente preso nota della dichiarazione rilasciata dai giovani Maurizio Panichi e Umberto Giovine alla vigilia del loro processo a Parigi circa i moventi del gesto da loro compiuto in quanto ad essa è stata data pubblicità attraverso la stampa. Di tutti gli elementi del caso si era tenuto conto negli interventi operati a loro favore dalla nostra Ambasciata a Parigi.

In seguito all'interessamento svolto dalla nostra Ambasciata a Parigi, il professor Umberto Giovine — che, condannato ad otto mesi di reclusione, avrebbe terminato di scontare la pena nel mese di luglio scorso — è stato messo in libertà il 22 maggio ed espulso dalla Francia il giorno stesso.

Il suo compagno, signor Maurizio Panichi, era stato scarcerato ai primi di aprile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PEDINI

23 ottobre 1969

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda invitare l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad usare, nell'esame delle domande di pensione d'invalidità, e in prima e in seconda istanza, sistemi meno defatigatori ed approssimativi. Infatti, risulta all'interrogante che le stesse commissioni mediche valutano la sussistenza delle condizioni d'invalidità in entrambi i gradi della domanda di pensione, lasciando al direttore di sede i più ampi ed incondizionati poteri.

Siffatta situazione, causa di gravissimi rilievi nelle categorie interessate, esige una sollecita e responsabile revisione, affinchè, almeno in sede di appello, maggiore tutela sia offerta al lavoratore, anche attraverso una rappresentanza qualificata nell'organo giudicante. (int. scr. - 1236)

RISPOSTA. — In relazione al problema sollevato dalla signoria vostra, si ritiene opportuno precisare che il concetto di invalidità pensionabile, secondo l'enunciazione di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, involge una valutazione tecnico-giuridica delle due componenti costituite, rispettivamente, dalle condizioni psicofisiche dell'assicurato e dalla capacità di guadagno, nei limiti di legge, in occupazioni confacenti alle sue attitudini.

Il giudizio sull'invalidità pensionabile viene emesso dai Direttori delle sedi provinciali dell'INPS, tenuto conto del parere medico legale espresso dal medico dell'Istituto, per quel che concerne l'aspetto sanitario, e degli altri elementi di valutazione economico-sociali inerenti alle condizioni di lavoro e di guadagno degli assicurati in rapporto alle attitudini professionali degli stessi e alla possibilità di impiego nel locale mercato del lavoro.

Di qui la necessità di effettuare tutti gli accertamenti — che talvolta si presentano complessi e onerosi — occorrenti per chiarire l'esatta situazione sanitaria (visite mediche, esami specialistici e di laboratorio) e lavorativa degli assicurati.

L'INPS non ha mancato di considerare l'esigenza di uno snellimento delle procedure per una più rapida valutazione dello stato

di invalidità, compatibilmente con quella di garantire agli assicurati una decisione il più possibile univoca e aderente alle singole situazioni ambientali, tenuta presente la ingente mole di domande che pervengono ogni anno (nel 1968 sono state presentate n. 981.145 domande di pensione di invalidità).

Relativamente agli adempimenti di natura sanitaria, non si presenta possibile una limitazione degli stessi per la preminente considerazione, che, altrimenti, potrebbe derivarne un pregiudizio agli interessati.

A maggiore garanzia degli assicurati, che hanno presentato ricorso avverso il diniego della pensione di invalidità, è stato da tempo introdotta nella prassi amministrativa dell'INPS la visita collegiale medica, non prevista nè disciplinata da alcuna norma di legge, la quale, mediante la partecipazione del medico di Patronato, viene a svolgersi in contraddittorio, rendendo così possibile al ricorrente di far valere le proprie ragioni tramite, appunto, il Patronato che lo assiste.

I ricorsi sono, infine, decisi dai competenti Comitati dell'INPS (Comitato esecutivo per i lavoratori dipendenti e Comitati di vigilanza delle varie gestioni assicurative per i lavoratori autonomi), nei quali sono rappresentate le categorie interessate nella proporzione stabilita direttamente dalla legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

17 ottobre 1969

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi del ritardo nell'approvazione del piano di edilizia scolastica per la regione calabrese, ai sensi della legge n. 641. (int. scr. - 2094)

RISPOSTA. — Si premette che il programma di edilizia scolastica, relativo agli anni 1967-68, è stato approvato con decreto del Ministero per la pubblica istruzione del 14 maggio 1968.

Subito dopo sono stati promossi gli atti relativi alla programmazione di edilizia scolastica per gli anni 1969, 1970, 1971.

La procedura prevista dalla legge 28 luglio 1967, n. 641 comporta: la presentazione e la motivazione dei fabbisogni da parte degli Enti obbligati; l'esame dei medesimi fabbisogni da parte di apposite Commissioni provinciali che esprimono un parere di merito; la formulazione delle proposte di programma regionale da parte dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica; la formulazione di un programma nazionale, contenente la ripartizione dei fondi e le direttive per il loro impiego, da parte del Comitato centrale per l'edilizia scolastica; l'approvazione del programma nazionale da parte del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il CIPE; la formulazione dei programmi esecutivi regionali da parte dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica e la relativa approvazione del sovrintendente scolastico.

Allo stato attuale, tutte le proposte di programma inviate dai comitati regionali sono all'esame del Comitato centrale che si è più volte riunito per discutere dei criteri di massima e dell'impostazione programmatica. Il Comitato stesso, articolato in sottocomitati, sta quindi esaminando il programma nazionale di edilizia scolastica e si confida di poter definire e approvare quanto prima il piano triennale nel quale saranno compresi i programmi relativi alle province calabresi.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

21 ottobre 1969

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga urgente ed opportuno invitare la Compagnia dei vagoni-letto:

1) ad istituire su tutti i treni « rapidi » e « direttissimi » da Roma per la Calabria e la Sicilia e ritorno carrozze-ristoranti decenti, rispondenti alle esigenze di civiltà e di comodità;

2) a retribuire il personale dipendente a stipendio e non esclusivamente a percen-

tuale, eventualmente introducendo detta norma nelle convenzioni. (int. scr. - 2196)

RISPOSTA. — Per alcuni treni circolanti sulla relazione Roma-Calabria-Sicilia si è dovuto procedere, già da alcuni anni, alla soppressione dei servizi ristorante, essendosi constatata una progressiva, radicale diminuzione della clientela.

Allo stato presente, perdurando i motivi che hanno portato all'adozione del provvedimento anzidetto, non sussiste l'opportunità di ripristinarli nè, tanto meno, di prevederne l'estensione ad altri convogli. E ciò considerato anche che il servizio del « vassoio espresso », istituito su numerose relazioni al posto di quello ristorante, va riscuotendo il sempre maggiore gradimento dell'utenza.

Per quanto concerne le notizie richieste dalla signoria vostra onorevole in merito alla retribuzione del personale addetto ai servizi in argomento, si precisa che la Convenzione tra le Ferrovie dello Stato e la Compagnia internazionale dei vagoni letto non consente all'Azienda ferroviaria di intervenire nei rapporti fra detta Compagnia e il suo personale.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
GASPARI

22 ottobre 1969

PERRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Nella constatazione che l'unica aerolinea a frequenza giornaliera che collega l'importantissimo scalo turistico internazionale di Brindisi con Roma, e viceversa, si è dimostrata ormai giunta alla saturazione, al punto che molti passeggeri sono costretti a rinunciare a detto servizio o comunque a prenotare il posto con eccessivo anticipo a causa del costante sovraffollamento, l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga utile ed opportuno intervenire presso l'« Alitalia-ATI » perchè:

1) venga istituita una seconda corsa giornaliera sulla aerolinea Brindisi-Roma e ritorno;

2) in subordine, vengano adibiti alla linea stessa aeromobili di maggiore capacità. (int. scr. - 2141)

RISPOSTA. — Sul percorso Brindisi-Roma e viceversa vi è stato finora un solo collegamento aereo, costituito dai voli AZ181/180, effettuati giornalmente con aeromobili F. 27 a 44 posti.

Senonchè, per l'incremento del traffico sull'aeroporto di Brindisi, ulteriori collegamenti sono stati recentemente predisposti sul percorso in questione.

Trattasi dei voli AZ065/064 Brindisi-Roma e viceversa e BM 353/352 Roma-Taranto-Brindisi e viceversa che saranno effettuati con aeromobili DC. 9 a cominciare dal 1° novembre prossimo venturo.

Gli orari delle tre coppie di voli, che interessano la linea Brindisi-Roma e viceversa, sono tali da consentire idonee coincidenze con i voli internazionali in arrivo o in partenza da Fiumicino.

Si aggiunge che gli aeromobili DC. 9, che opereranno d'ora in avanti sull'anzidetta linea, oltre ad impiegare dei tempi di percorrenza notevolmente inferiori a quelli degli attuali aeromobili F.27, consentiranno altresì l'assorbimento dell'ulteriore incremento di traffico, in considerazione della loro maggiore capacità (105-115 posti disponibili).

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
GASPARI

22 ottobre 1969

PREZIOSI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere se non reputino necessario ed opportuno risolvere concretamente le giustissime, oltre che annose, rivendicazioni dei capi ufficio principali del ruolo organico della carriera esecutiva e dei capi ufficio della tabella L dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

In realtà bisogna, in sede di riassetto dell'Amministrazione postelegrafonica, valutare e considerare specificatamente i diritti acquisiti dai suddetti dipendenti, in relazione all'articolo 37 della legge n. 119, concedendo agli stessi l'inquadramento nella carriera di primo dirigente di ufficio, come previsto per i capi ufficio superiori e di prima classe, almeno dal 1° gennaio 1970, tenendo soprattutto presenti le specifiche mansioni espletate e la loro anzianità di ruolo.

D'altro canto, il Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica Amministrazione può chiarire e far conoscere all'interrogante se, condotti a termine gli studi per il riordinamento delle carriere dei capi ufficio superiori e dei capi ufficio di prima classe — ex grado 8° C — del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si pervenga poi al conseguente inquadramento nella nuova qualifica di primo dirigente di esercizio, mentre per i capi ufficio principali (ex grado 9° C) si prevede l'inquadramento nella seconda classe di stipendio e nella nuova qualifica di dirigente di esercizio.

Infine, l'interrogante vuole conoscere dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni se non reputi altresì doveroso da parte del suo Ministero riconoscere agli ex ausiliari un evidente diritto morale, e cioè l'inquadramento nella carriera dei dirigenti di concetto, poichè non è concepibile relegare permanentemente detta benemerita categoria di personale anziano e qualificato nella carriera esecutiva, in stridente contrasto con quanto sancito dalla legge-delega n. 249, all'articolo 11, penultimo comma, e n. 2 in calce alla medesima. (int. scr. - 2240)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che per il momento non è possibile fornire concreti elementi di risposta alla suddetta interrogazione in attesa che siano risolti i problemi di base per la riforma generale della Pubblica Amministrazione.

È noto, infatti, che il Governo ha all'uopo presentato al Parlamento un disegno di legge (atto Camera n. 808) inteso a rinnovare la delega legislativa per il riordinamento generale dell'Amministrazione dello Stato ed il riassetto delle carriere, per cui le questioni prospettate potranno essere esaminate soltanto in sede di predisposizione dei provvedimenti conseguenti all'accennata delega — quando verrà rinnovata dal Parlamento — d'intesa con le altre amministrazioni ed organizzazioni interessate per l'adozione delle soluzioni che saranno ritenute possibili ed opportune.

Per quanto riguarda il riconoscimento al personale ex ausiliario di un « diritto morale all'inquadramento nella carriera di concetto » si fa presente che ciò, nella visione globale del riordinamento delle carriere, non sembra avere valide ragioni di essere.

Tuttavia anche quest'ultima rivendicazione sarà tenuta in evidenza ed esaminata al momento opportuno e nelle competenti sedi, in connessione con quelle di altre categorie di personale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VALSECCHI

17 ottobre 1969

RENDA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Il lavoratore Midulla Carmelo, residente in Agrigento, via Esseneto 49, assegnatario del concorso n. 1328/AW 4 - F indetto dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento per l'assegnazione di prestiti individuali per la costruzione di alloggio, con suo documentato esposto si è rivolto al Presidente della Repubblica, ai Ministri interrogati, ad altre autorità nazionali e locali e ai parlamentari del collegio, per sottoporre la sua situazione creatasi dopo l'emanazione del decreto interministeriale 16 maggio 1968 relativo alla determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento.

A parte la questione di carattere generale, il Midulla avanza anche alcune sue particolari richieste, le quali, oltre che legittime, sono anche di possibile accoglimento.

L'interrogante chiede se i Ministri non ritengano opportuno intervenire in favore delle dette richieste. (int. scr. - 433)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dei lavori pubblici.

Il signor Midulla Carmelo, beneficiario di mutuo per la costruzione di un alloggio, nel proprio esposto indirizzato a varie autorità, ha formulato, in sostanza, le seguenti richieste:

sospensione del termine di proroga di 120 giorni per la presentazione dei documenti, assegnatogli dall'IACP di Agrigento;

autorizzazione a costruire in deroga alle norme di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1968, n. 131) avente per oggetto « Determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento ».

In ordine alla richiesta di sospensione, si precisa che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, non sono ammissibili altre proroghe, oltre quella prevista dallo stesso articolo, per la presentazione dei prescritti documenti da parte dei lavoratori interessati.

Tuttavia, trattandosi di questione comune anche ad altri assegnatari di mutuo GESCAL, la Gestione ha ritenuto di interpellare, al riguardo, il Comitato centrale che ha espresso il parere secondo cui i competenti Istituti autonomi case popolari, qualora accertino direttamente, o su istanza degli interessati, l'esistenza di obiettive difficoltà che, se valutate al momento dell'assegnazione della proroga, avrebbero necessariamente comportato la fissazione di un termine di durata maggiore, possono revocare il provvedimento con cui è stata concessa la proroga stessa, sostituendolo con altro che assegni un nuovo e congruo termine per la presentazione della documentazione suddetta.

Premesso che gli IACP sono stati informati del predetto parere, il signor Midulla dovrà rivolgersi all'IACP di Agrigento che potrà riesaminare il caso, sempre che sia possibile, da parte delle competenti autorità, aderire alla richiesta di autorizzazione a costruire in deroga alle norme di cui al sopracitato decreto ministeriale del 1968.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

17 ottobre 1969

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ANTONICELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) come intenda far fronte al fatto che il personale delle Belle arti, e in primo luogo quello subalterno, rimasto privo dell'erogazione dello straordinario dal 1° marzo 1969, ha in parte sospeso il servizio in ore straordinarie e prevedibilmente lo sospenderà ovunque, con la conseguenza di un'anticipata chiusura di musei e monumenti in coincidenza con il periodo di maggior afflusso turistico e di più lunga durata delle ore di luce;

2) se corrisponda a verità che la mancata erogazione dipende da un errore di trasmissione dei relativi documenti (rilevato dagli organi finanziari durante lo sciopero bianco) in cui sarebbe incorsa la Direzione generale delle Belle arti alla quale i documenti stessi sarebbero stati rinviati. (int. scr. - 2029)

RISPOSTA. — S'informa l'onorevole interrogante che è stato già predisposto, per consentire l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti a decorrere dal 1° marzo 1969, il provvedimento di accreditamento dei relativi fondi ai dipendenti uffici.

Il ritardo lamentato è stato determinato solo dal fatto che in data 12 maggio 1969 la Ragioneria centrale del Ministero della pubblica istruzione, in sede di esame del provvedimento cennato, ha chiesto alla competente direzione generale talune precisazioni sull'entità delle somme accreditate in contanti a favore dei funzionari delegati.

I ragguagli richiesti sono stati forniti con la massima tempestività e risulta che già da qualche tempo le relative somme so-

no disponibili presso le competenti Tesorerie provinciali.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

21 ottobre 1969

SCIPIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che ancora ritardano l'istituzione del collegamento telefonico automatico (teleselezione) tra la città ed il circondario di Ascoli Piceno e Roma.

In merito si fa presente che tale collegamento è stato già istituito nella fascia costiera della provincia di Ascoli ed in quella limitrofa di Teramo e che ogni ulteriore ritardo nell'estensione di esso al capoluogo piceno comporta un notevole aumento di disagio tra gli utenti che hanno preminenti impegni di lavoro e rapporti con la Capitale.

Si chiede di far conoscere i provvedimenti che verranno presi per una sollecita rimozione dell'inconveniente. (int. scr. - 2242)

RISPOSTA. — Si informa che l'introduzione del servizio telefonico interamente automatico fra Ascoli Piceno e Roma è prevista per la fine del corrente anno o al massimo per il gennaio 1970.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VALSECCHI

17 ottobre 1969

SEMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del gravissimo, incredibile episodio avvenuto alla scuola media statale « G. Stuparich » di Trieste, dove uno studente è stato sospeso per 15 giorni dalle lezioni per aver scritto in un tema la frase: « Forse il Padreterno avrebbe da rammaricarsi del mondo da lui creato ».

Tale espressione è stata ritenuta offensiva della religione dal consiglio di classe ed in essa il preside dell'Istituto ha ravvisato un atteggiamento di « sfida » e di « sobillamento » alla disciplina.

L'interrogante chiede se il Ministro non voglia intervenire immediatamente presso il provveditore agli studi per far revocare l'odioso, inqualificabile, grottesco provvedimento, che verrebbe a rovinare l'intero anno scolastico dello studente colpito ed è espressione di una mentalità a dir poco oscurantista. (*Già int. or.* - 828) (int. scr. - 2349)

RISPOSTA. — Si fa presente che nello scorso mese di maggio il professore di materie letterarie della classe 3ª C della scuola media « Carlo Stuparich » di Trieste ha assegnato all'alunno Mario Eriani un tema di recupero dal titolo: « Avendone la possibilità, su quale continente preferiresti una visita? Indicare i motivi ».

L'alunno predetto ha concluso il tema con la seguente frase: « Questo nostro mondo, creato da un essere superiore, da un " Dio ", un infallibile, è stato il più grande sbaglio di questo onnipotente, immortale creatore ». Il consiglio di classe, in data 17 maggio 1969, ritenendo la frase stessa offensiva verso la religione ha ritenuto di infliggere all'alunno predetto la sospensione di 15 giorni ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Avverso la sanzione stessa il genitore dell'alunno ha prodotto formale ricorso al provveditore agli studi di Trieste.

Il provveditore stesso, con decreto in data 24 maggio 1969 ha accolto il ricorso annullando la sanzione disciplinare, avendo ritenuto l'elaborato dell'alunno Eriani ispirato non dalla volontà di offendere la religione ma dal desiderio di un mondo « dove non esistano discordie, rancori, odi, dove le genti siano tutte eguali senza distinzione di razze, senza rivalità religiose, dove il crudele istinto animalesco dell'uomo non abbia mai il sopravvento sulla ragione e sull'amore ».

L'alunno predetto, dopo l'annullamento della sanzione, è stato immediatamente riammesso alla frequenza scolastica.

Così stando le cose, non si è reso necessario alcun intervento ministeriale.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

21 ottobre 1969

TOGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In merito al concorso a 590 posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1968, regolato dalla legge 23 maggio 1964, n. 38, per conoscere se non si intenda ammettere a sostenere la prova orale anche quei candidati i quali, pur avendo ottenuto la sufficienza nelle due prove scritte, non abbiano raggiunto complessivamente i 70 punti richiesti.

Sembra, infatti, opportuno e giusto all'interrogante che venga disposta una deroga in tal senso alla legge citata, che tra l'altro trova i suoi precedenti in passati analoghi concorsi e che pertanto costituirebbe un atto di giustizia. (int. scr. - 2093)

RISPOSTA. — Si fa presente che nell'espletamento dei concorsi a posti di direttore didattico sono stati seguiti i criteri prescritti dall'articolo 56 del Regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, il quale, d'altra parte, detta disposizioni conformi ai princìpi generali che regolano i concorsi per il pubblico impiego.

Non è pertanto possibile al Ministero della pubblica istruzione derogare a quanto stabilito dalla norma suddetta in base alla quale, nel concorso direttivo, l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una votazione media, nelle due prove scritte, di almeno 7 decimi con non meno di 6 decimi in ciascuna delle due votazioni.

Se, nel passato, si è verificato il caso — invero rarissimo — di candidati ammessi alla prova orale con la votazione di almeno 6/10 nelle prove scritte, l'eccezione è stata espressamente prevista da disposizioni di legge; tale per esempio l'articolo 6 della legge 23 maggio 1964, n. 380 (concernente un concorso riservato a maestri che avessero tenuto, almeno per quattro anni, l'incarico della direzione didattica).

Si precisa, ad ogni buon fine, che la deroga alla norma generale nei singoli casi in cui è stata espressamente disposta con apposita legge, ha trovato fondamento in particolari e temporanee esigenze cui far fronte; esigenze che non sembra di poter ravvisare nel momento attuale, atteso che il gettito degli ammessi alla prova orale del concorso a 590 posti di direttore didattico in prova è stato di ben 923 candidati, in numero, cioè, di molto superiore a quello dei circoli didattici vacanti.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

21 ottobre 1969